

# TI\_GERICHTE 35.2024.77 vom 31. März 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-03-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2024.77](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2024.77)

FR: TI\_GERICHTE 35.2024.77 du 31 mars 2025

IT: TI\_GERICHTE 35.2024.77 del 31 marzo 2025

## Regeste

Discussa entità guadagno assicurato su cui calcolare IMI e entità dell'IMI stessa. Negata ritardata/denegata giustizia

## Erwägungen

### E. 5

mesi . In queste condizioni, richiamata la giurisprudenza federale esposta in precedenza (cfr. supra , consid. 2.8. e 2.9.), questa Corte ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si sia resa colpevole di un ritardo ingiustificato nei confronti dell'assicurata. Del resto, il fatto che il dott. \_\_\_\_\_, nonostante i solleciti, non abbia mai consegnato il proprio rapporto peritale, è un aspetto indipendente dalla volontà dell'assicuratore resistente (in questo senso, cfr. STCA 35.2023.30 del 22 maggio 2023 consid. 2.5., cresciuta in giudicato dopo ritiro del ricorso al TF [cfr. STF 8C\_389/2023 del 21 agosto 2023]). Risultando infondato il ricorso per denegata/ ritardata giustizia, non vi è diritto a un'indennità per ripetibili. 2.11. Infine, nella misura in cui la rappresentante della ricorrente ha chiesto che il Tribunale si pronunci "... sulle spese legali sostenute durante il ventennio (fr. 125,000.-), sub quelle di questo procedimento (fr. 10,000.-), come da fattura allegata ..." (doc. I, p. 12), va rilevato che la pretesa in questione potrebbe eventualmente essere fatta valere nel quadro di un'azione di responsabilità giusta l'art. 78 LPGA. Siccome l'art. 78 cpv. 2 LPGA prescrive che su tale pretesa l'assicuratore debba preliminarmente emanare una specifica decisione, qui inesistente, la richiesta dell'avv. RA 1 va dichiarata irricevibile in questa sede (cfr., in questo senso, STCA 35.2014.61 del 18 giugno 2015 consid. 2.2.2.). 2.12. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese. Sul tema, cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell’art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.